

**COMUNE  
DI  
RONCHI DEI LEGIONARI**

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE  
AUDIOVISIVE, REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE  
DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE .**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

CONSILIARE N. 18 DEL 14.6.2017

## **SOMMARIO**

**Art. 1 – Finalità del Regolamento**

**Art. 2 – Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa**

**Art. 3 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy**

**Art. 4 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

**Art. 5 – Limiti di trasmissione e commercializzazione**

**Art. 6 – Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte del Comune**

**Art. 7 – Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte di soggetti terzi**

**Art. 8 – Archiviazione**

**Art. 9 – Norma di rinvio**

**Art.10- Entrata in vigore**

### **Art. 1 - Finalità del Regolamento.**

1. Il Comune di Ronchi dei Legionari, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, disciplina con il presente Regolamento le attività di Ripresa Audiovisiva, Registrazione e Diffusione delle sedute del Consiglio Comunale allo scopo di favorire la comunicazione, la pubblicità e la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa della Città.

Il presente Regolamento disciplina le attività sopra citate nelle seguenti forme:

- a) ripresa audiovisiva effettuata a cura del Comune direttamente o con servizio affidato a soggetti esterni, con registrazione e disponibilità della stessa sul sito istituzionale e diffusione, in diretta e in differita, sulla rete Internet;
- b) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca;
- c) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi degli stessi consiglieri per conto di formazioni politiche;
- d) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi, portatori di interessi qualificati.

Non sono ammesse altre forme di ripresa.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

### **Art. 2 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa.**

1. Ogni qualvolta venga decisa o autorizzata una registrazione, il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di apparecchiature atte alla ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, l'Amministrazione affigge specifici avvisi e cartelli informativi all'ingresso della sala.

### **Art. 3 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy.**

1. La strumentazione preposta alla ripresa audiovisiva della seduta consiliare è orientata in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Ronchi dei Legionari è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

3. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno invitando ciascuno ad adottare le opportune cautele.

#### **Art. 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili.**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove gli venga richiesto da parte dei consiglieri, durante la seduta ed in corso di registrazione, per motivi di provate esigenze di violazioni delle norme a tutela dei presenti.

#### **Art. 5 – Limiti di trasmissione e commercializzazione.**

1. La diffusione parziale delle riprese audiovisive effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive sono responsabili dell'uso del materiale registrato e della diffusione delle riprese, che debbono avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla privacy e con l'adozione delle cautele connesse con la problematica del cd. "diritto all'oblio" assumendosi tutte le responsabilità derivanti dall'eventuale mancanza di rispetto della normativa vigente.

3. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

4. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

5. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

#### **Art. 6 - Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte del Comune .**

1. Il Comune di Ronchi dei Legionari può disporre in via diretta o con servizio affidato a soggetti esterni la ripresa audiovisiva, la registrazione e la successiva diffusione sul sito web istituzionale delle sedute del Consiglio Comunale, dando adeguata informativa agli interessati circa l'esistenza di strumenti di ripresa audiovisiva e la successiva diffusione della stessa.

2. Allo scopo di garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto

alle finalità perseguite, le riprese audiovisive avverranno in forma integrale ed avranno ad oggetto gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale e dei relatori invitati a discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di Ronchi dei Legionari o su un canale dedicato di altro sito che offra tale servizio, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale [www.comuneronchi.it](http://www.comuneronchi.it).

#### **Art. 7 - Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte di soggetti terzi.**

1. I terzi possono eseguire foto o riprese audio video degli amministratori, dei membri e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente identificati e autorizzati, per la singola seduta in svolgimento o per più sedute, dal Presidente al quale rivolgono specifica richiesta scritta.

2. Le richieste pervenute entro 24 ore dall'inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Ogni altro aspetto relativo ai tempi e alle modalità di autorizzazione sarà definito dagli uffici di Presidenza e reso pubblico congiuntamente al presente regolamento.

3. I terzi, dovranno assumersi, formalmente, la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o a una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.

4. I soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web: [www.comuneronchi.it](http://www.comuneronchi.it)".

5. Le modalità delle riprese sono quelle previste dal presente Regolamento.

I soggetti autorizzati alle riprese audio visive si obbligano a rispettare ogni disposizione di legge.

Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati che le effettuerà.

6. Restano confermate le limitazioni e le prescrizioni di cui agli Artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 – Riprese e diffusione da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive**

La ripresa video/audio delle sedute pubbliche del Consiglio comunale con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei

dati personali, in particolare di quelli sensibili, emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese sono state effettuate.

La diffusione delle immagini e delle riprese deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto previsto dagli articoli 136 e ss. del D. Lgs. n.196/2003 e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il regolamento fa espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e dal Codice deontologico di cui al comma precedente.

#### **Art. 9 – Archiviazione e diritto di accesso.**

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno 3 anni a far data da ciascuna seduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.

2. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo, anche in considerazione delle finalità delle stesse ex art. 1 e 2 del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Norma di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente, del Regolamento del Consiglio Comunale e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

#### **Art. 11 – Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.